

Atto Senato n. 2085

XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Art. 71 – 64 - 73)

PRIMA PARTE Art. 71

Cronologia emendamenti:

I relatori della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) nella seduta del 14 luglio 2017 n. 257 presentavano il seguente emendamento, sostitutivo di tutti i precedenti e che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea:

Proposta di modifica n. 52.0.400 al DDL n. 2085

52.0.400 (testo 2)

I Relatori

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicurino agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione

tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

Successivamente, sempre in commissione, venivano introdotti subemendamenti al testo di cui sopra. In particolare, venivano **approvati** i seguenti:

Proposta di modifica n. 52.0.400 testo 2/1 al DDL n. 2085

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)

Bonfrisco, Perrone

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

Proposta di modifica n. 52.0.400 testo 2/2 al DDL n. 2085

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)

Cervellini, FISSORE

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».

Proposta di modifica n. 52.0.400 testo 2/4 al DDL n. 2085

52.0.400 testo 2/4

Lanzillotta, VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, GAMBARO

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti»;»;
- b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;
- c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali»;».

Tali emendamenti modificavano il testo dei relatori, e contestualmente veniva introdotto l'articolo aggiuntivo 71 al testo come segue:

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette

nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Come si può notare il testo, che verrà sottoposto all'assemblea (Senato), in particolare, comprende l'emendamento **52.0.400 testo 2/4**

(LANZILLOTTA, VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, GAMBARO)

che nel ridefinire il punto b del comma 1, introduce forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti.

Il testo, così modificato, verrà discusso al Senato secondo il seguente calendario:

Martedì 7 marzo (16.30-20) - Mercoledì 8 marzo (9.30) - (16.30-20) - Giovedì 9 marzo (9.30-14)

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Seguito ddl n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- Ddl n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 (mercoledì 8, ant.)
- Ddl n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Ddl costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)
- Ddl n. 2441 - Modifiche al codice penale per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e precoci (Ove concluso dalla Commissione)

Inoltre sono previsti altri emendamenti come da elenco:

Art. 71.

71.200

Castaldi, Crimi, Girotto

Sopprimere l'articolo.

71.201

Crimi, Castaldi, Girotto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) mantenere il regime autorizzatorio per gli autoservizi pubblici non di linea che effettuano servizio pubblico;».

71.202

Crimi, Castaldi, Girotto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71.203

Crimi, Castaldi, Girotto

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «fermo restando gli obblighi di servizio pubblico già previsti dalla disciplina vigente per gli autoservizi pubblici non di linea,».

71.300

Galimberti, Pelino

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

71.301

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime»

71.204

Cervellini, De Petris, De Cristofaro, Petraglia, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: tutelando altresì i diritti dei lavoratori attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro».

71.303

Cervellini, De Petris, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

71.304

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.305

Cervellini, De Petris, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

71.205

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

- a) Al comma 1, dell'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al 31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017."
- b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decretollegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al 31 dicembre 2017».

71.207

Marinello

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decretollegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.208

Fabbri

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa»

71.209

Barani

Dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi del comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino all'adozione del decreto legislativo previsto nello stesso comma 1 ovvero sino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo».

ORDINE DEL GIORNO

G71.200

Cervellini, De Petris, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che: l'articolo 71 del presente disegno di legge concerne una Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea; pur apprezzando l'intento di favorire la concorrenza nel settore a beneficio dei cittadini, risulta necessario garantire coloro che attualmente lavorano nel comparto da possibili danni, in un contesto di profonda crisi economica come quello attuale; impegna il Governo a prevedere, con interventi normativi, una vigilanza e misure volte a scongiurare possibili ricadute su i livelli occupazionali e salariali del settore.

SEGUE

SECONDA PARTE Art. 64

Alla Camera dei deputati veniva approvato l'articolo 52 come segue:

Art. 52.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

Il testo al Senato è proposto *Identico* ma con numerazione diversa: **Art. 64.**

Il problema è che sono previsti numerosi emendamenti "pesanti":

Art. 64.

64.300

Lucidi

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,», aggiungere le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

64.301

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t", sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

64.302

Castaldi, Girotto, Cioffi

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.»

64.0.300

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
- c) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";
- d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed» sono soppresse;
- e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) e' soppressa;
- f) all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-bis, all'interno del quale e' compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".
- g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio

del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove e' situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»; h) all'articolo II, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove e' situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis. 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Servizi tecnologici per la mobilita'). -

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilita' non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o piu' persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attivita' delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilita'.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilita' di cui al comma 1 possono svolgere attivita' di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilita' possono svolgere attivita' di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che

devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1: a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato; b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio; c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente; d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo; e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente; f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti; g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8; h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti; i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono: a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni; b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente; c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi; d) essere in possesso di idoneità psico-fisica; e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado; f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 64-bis. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

64.0.303

Taverna, Castaldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis. (Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.
2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"»

TERZA PARTE Art. 73

Art. 73.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani

della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
- b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
- d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
- e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il

termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(Sono previsti emendamenti)

Fonte:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000238.pdf>

FINE